



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 1 della Giunta comunale

OGGETTO: Adesione alla convenzione per la gestione delle richieste di "Bonus Tariffa Sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati, stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini e da alcuni CAF operanti sul territorio provinciale per l'anno 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **ventisette** del mese di **gennaio**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Gadenz Luca - Sindaco
2. Salvadori Martino - Vicesindaco
3. Guadagnini Elena - Assessore
4. Masoch Mauro - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Sperandio dott. Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Salvadori Martino, nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Adesione alla convenzione per la gestione delle richieste di “Bonus Tariffa Sociale” per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati, stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini e da alcuni CAF operanti sul territorio provinciale per l’anno 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che l'articolo 1, comma 375, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2007), prevede l'applicazione di tariffe elettriche agevolate ai clienti economicamente svantaggiati;
- che il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, in attuazione del predetto comma 375, ha determinato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per clienti in gravi condizioni di salute, stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, ed attribuendo ai Comuni il compito di raccogliere le richieste di accesso al beneficio da parte degli utenti;
- che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con deliberazione 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 e successive modifiche, ha definito le modalità applicative del regime di compensazione per i clienti domestici svantaggiati, prevedendo altresì l'attivazione di un sistema informatico per l'ammissione alla riduzione tariffaria;
- che il Decreto legge 29.11.2008, n. 185 prevede “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” è stato convertito con modificazione con la legge 28.01.2009, n. 2 e che quindi disciplina il regime applicativo dell'agevolazione per il bonus gas a favore dei clienti domestici disagiati;
- viste anche le Delibere Autorità per L'Energia e il Gas, ARG/gas 88/09 e ARG/com 113/09 che indicano le modalità di intervento sul bonus gas in favore di agevolazioni per clienti domestici disagiati;
- che l'Ancitel spa ha già attivato il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE) e sul Gas naturale, che consente di gestire l'intero iter necessario ad attivare il regime di compensazione a favore dei clienti domestici in possesso dei requisiti di ammissibilità a cui si può applicare quanto previsto;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

Dato atto

- che il Consorzio dei Comuni Trentini e le società di servizio dei principali CAF presenti in provincia di Trento hanno da tempo sottoscritto una Convenzione per la gestione delle richieste di “bonus tariffa sociale” per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati, che affida ai CAF operanti sul territorio il compito di assistere i cittadini nella presentazione delle domande relative al “bonus sociale”, istruire le necessarie dichiarazioni

ISEE e trasmettere quindi telematicamente a SGAtè le domande raccolte;

- che la precedente convenzione risulta scaduta in data 31.12.2019;
- che il Consorzio ha promosso la sottoscrizione di un nuovo accordo di analogo tenore con i CAF interessati, valido per l'anno 2020;
- che in questo momento il servizio viene proposto ai Comuni in forma gratuita, pur considerando che essi ricevono dal sistema SGATE un rimborso a parziale copertura degli oneri sostenuti;
- che è richiesto ai Comuni interessati di aderire formalmente al servizio con proprio provvedimento da adottarsi entro il 30 gennaio 2020, onde assicurare la necessaria continuità nella ricezione delle richieste da parte dei cittadini;

ritenuto conveniente, tanto sotto il profilo economico quanto sotto il profilo organizzativo, non gravare ulteriormente gli uffici comunali con l'istruttoria relativa a tali pratiche;

considerato che per poter usufruire di tale servizio occorre assumere un formale atto di adesione al servizio offerto dal Consorzio dei Comuni trentini;

considerato che è altresì necessario procedere alla abilitazione dei CAF aderenti alla convenzione sul portale informatico SGAtè, e in particolare dei seguenti soggetti:

CAF	N. iscrizione albo CAF
CAF CGN	73
CAF CISL S.R.L. rappresentato da CISL servizi s.r.l.	18
CAF CIA rappresentato da Agriverde – Cia s.r.l.	27
CAF COLDIRETTI SRL rappresentato da Impresa Verde Trentino Alto Adige s.r.l.	29
CAF ITALIA S.R.L.	66
CAF FENAPI S.R.L.	52
CAF LABOR S.R.L.	89
CAF UIL S.P.A. rappresentato da Centro servizi UIL del Trentino s.r.l.	21

osservato che occorre, altresì, procedere alla revoca dell'abilitazione a trattare pratiche sul sistema SGAtè per conto dell'Amministrazione, eventualmente concessa, a suo tempo, a CAF che oggi non convenzionati;

Visto

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., al fine

di rendere operativa la convenzione ed evadere le istanze presentate;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del servizio competente ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- che ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla medesima proposta di deliberazione non ricorre la necessità di assumere il parere di regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento riflessi sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare i contenuti e pertanto disporre l'adesione alla Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati, stipulata tra il Consorzio dei Comuni Trentini ed i CAF di cui in premessa, allegata al presente atto;
2. di incaricare, il dipendente sig.ra Loss Claudia, in qualità di amministratore SGAtè, di provvedere ad abilitare i CAF firmatari all'invio dei dati al sistema, qualora già non sia stato fatto, e di revocare l'abilitazione dei CAF che non risultino aderenti alla convenzione in oggetto;
3. di dare comunicazione al Consorzio dei Comuni Trentini dell'intervenuta adesione alla convenzione e dell'avvenuta abilitazione dei CAF firmatari della stessa;
4. di dare atto che in questa fase l'adesione non comporta oneri in capo al Comune, pur in presenza di un rimborso spese concesso da parte del sistema nazionale SGATE, e che quindi il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5. di dichiarare – con separata votazione e con voti favorevoli unanimi - il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L), per i motivi in premessa espressi.
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO

Salvadori Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sperandio dott. Lino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI “BONUS TARIFFA SOCIALE” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

fra

- il **CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa**, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore dott. Marco Riccadonna, il quale interviene in esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione in data 18 dicembre 2019 e di seguito denominato per brevità “Consorzio”;

e

- il CAF _____

iscrizione all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti n. _____, rappresentato dalla società di servizi convenzionata _____

con sede legale in _____, via _____,

P.IVA _____, in persona del legale rappresentante _____,

di seguito denominato per brevità “CAF”;

considerato che

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, il Governo, dando attuazione all'articolo 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n.266, ha adottato misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus elettrico);
- il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito richiamata anche come: bonus gas), a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 all'articolo 4 individua nel Comune di residenza il soggetto a cui il cliente, in possesso dei requisiti per avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta e prevede che il Comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande, previa verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia nei limiti stabiliti dalla normativa;
- l'articolo 5, commi 5.1 e 5.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 ha istituito il sistema informatico per l'ammissione alla compensazione, successivamente denominato Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 pur confermando il ruolo dei Comuni nella fase di presentazione delle domande prevede altresì che la domanda possa essere trasmessa anche per via telematica con le modalità successivamente stabilite dall'Autorità e dall'ANCI;
- nel Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG), da ultimo approvato deliberazione n. 402/2013 sono confluiti i provvedimenti con cui l'Autorità ha provveduto ad implementare il bonus elettrico per disagio economico e per disagio fisico, compresi gli adempimenti relativi a Carta Acquisti, nonché il bonus gas. Tale Testo integrato prevede che le domande di accesso al beneficio possano essere inoltrate, in alternativa alla presentazione diretta al Comune di residenza, attraverso un organismo istituzionale appositamente individuato dall'Ente locale;
- ai sensi del d.lgs. n. 109/1998, la Dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri per l'assistenza fiscale previsti dal d.lgs. n. 241/1997;
- ai sensi dell'art. 18 D.M. n. 452/2000I, i Comuni, al fine di assicurare ai cittadini la necessaria assistenza per la compilazione della dichiarazione di cui sopra, possono stabilire le più opportune collaborazioni, anche mediante apposite convenzioni, con i Centri di assistenza fiscali (CAF);
- l'ANCI e la Consulta nazionale dei CAF, con apposito protocollo di intesa, hanno determinato uno schema tipo di convenzione, a cui i Comuni possono ricorrere al fine di affidare i CAF lo svolgimento delle attività propedeutiche alla presentazione delle domande di accesso o rinnovo del bonus elettrico e del bonus gas;
- in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- con la deliberazione GOP 45/08, è stato approvato lo schema di Convenzione tra Autorità ed ANCI per la gestione, manutenzione e sviluppo di SGAtè, modificata con successivi Atti integrativi, al fine di gestire le domande di bonus inoltrate dai Comuni e di trasferirle ai distributori per le verifiche di competenza, assicurando per le domande ammesse tutte le fasi propedeutiche all'erogazione del beneficio ad opera degli stessi distributori o di Poste Italiane;
- con deliberazione n. 336/2017 ARERA ha, da ultimo, approvato il rinnovo della sopracitata convenzione con ANCI, aggiornando altresì l'entità del rimborso riconosciuto ai Comuni per i maggiori oneri sostenuti per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico e del bonus gas;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221), è stato istituito il bonus sociale idrico, successivamente attuato con provvedimenti di ARERA. Detti provvedimenti stabiliscono che la domanda di accesso al suddetto beneficio sia presentata con le medesime modalità previste per il bonus energia elettrica ed il bonus gas. L'applicabilità, nel contesto della Provincia autonoma di Trento, del bonus sociale idrico è tuttavia, al momento, sospesa, in ragione del diverso modello tariffario per il servizio idrico integrato determinato dalle fonti provinciali;
- il Consorzio dei Comuni Trentini, quale Ente di rappresentanza unitaria e di servizio degli Enti locali trentini, ha provveduto negli ultimi anni ad assicurare, in forma centralizzata, il convenzionamento a condizioni omogenee con tutti i CAF operanti in Trentino e disponibili alla raccolta delle pratiche in oggetto. Nella cornice di tali convenzioni, ed attraverso le risorse assegnategli, a titolo di contribuzione generale, dalla Provincia, il Consorzio ha assicurato la compensazione delle prestazioni svolte dai suddetti Centri, a beneficio dei Comuni che intendessero aderirvi;
- essendo la Convenzione, da ultimo stipulata ai suddetti fini, in scadenza al 31 dicembre 2019, è intenzione del Consorzio dei Comuni Trentini dare continuità alle modalità di convenzionamento sino ad oggi seguite;
- ai fini della determinazione del corrispettivo accordato ai CAF, per le prestazioni oggetto della convenzione, si ritiene di fare ora riferimento agli importi riconosciuti da ARERA ai Comuni, quale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la gestione – in proprio o a mezzo di intermediari – delle pratiche in oggetto, valutato che gli stessi costituiscono un ragionevole parametro di riscontro, ai fini della valutazione di congruità delle somme offerte;
- al fine di sollecitare l'adesione alla convenzione da parte di tutti i CAF - regolarmente istituiti e operanti, con almeno uno sportello aperto al pubblico, sul territorio della Provincia di Trento - il Consorzio ha pubblicato, dal 20 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, un avviso pubblico per la individuazione dei soggetti disponibili a convenzionarsi per la trattazione delle pratiche in oggetto, alle condizioni di cui alla presente convenzione;
- in analogia a quanto disposto dall'INPS, per le sue convenzioni con i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2018, e conformemente agli orientamenti espressi da AVCP con la nota 15.03.2012, prot. n. 0025848, la presente convenzione è sottratta all'ambito applicativo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- il CAF indicato in epigrafe, in possesso dei requisiti individuati dall'avviso pubblico sopra citato, ha manifestato disponibilità ad aderire alla Convenzione;

ART. 1

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte del CAF, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale, per conto dei Comuni di cui al comma 3 ed a beneficio i soggetti svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa, residenti nel territorio degli stessi Enti locali.
2. La presente convenzione non ha ad oggetto le richieste di accesso al bonus sociale idrico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d.d. 13 ottobre 2016.
3. La Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderirvi mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto.
4. Il CAF potrà considerare aderente al servizio il Comune solo una volta che l'adesione dello stesso alla Convenzione sarà resa nota, mediante pubblicazione su una apposita pagina del sito istituzionale del Consorzio, della quale sarà data comunicazione al CAF.

ART. 2

Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, il CAF si impegna a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":

- a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
- d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
- e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
- f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
- g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
- h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione, il rinnovo della richiesta, o la variazione dei dati comunicati;
- i) trasmissione delle pratiche al sistema SGAt, secondo le modalità determinate dal gestore del sistema;
- j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGAt). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
- k) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di riemissione bonifico.

ART. 3

Informazione e trattamento dei dati raccolti presso l'utenza

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, il CAF è tenuto a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.
2. IL CAF è titolare del trattamento dei dati personali forniti dagli utenti del servizio, e in tali vesti assicura il perfetto adempimento alle previsioni di cui al Reg. UE n. 679 ed al d.lgs. n. 196/2003, anche in riferimento all'obbligo di adeguata informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento precitato.
3. Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi, tramite il sistema SGAt, alle Amministrazioni che abbiano titolo di intervenire nel procedimento di concessione del beneficio, ai sensi del TIBEG, per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
4. Il CAF provvede, con apposito atto accluso alla presente convenzione, a nominare il Consorzio responsabile esterno del trattamento dei dati raccolti presso l'utenza, limitatamente agli elementi previsti dall'art. 7 co. 6, e per le finalità ivi descritte. Il CAF informerà, altresì, gli interessati che gli stessi dati di cui all'art. 7 comma 6 saranno comunicati anche al Consorzio dei Comuni Trentini, ai fini testé richiamati.
5. Il CAF deve mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

ART. 4

Trasmissione e conservazione dei dati

1. Il CAF trasmette telematicamente alla piattaforma SGAt le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGAt, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGAt, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5

Responsabilità

1. Il CAF garantisce adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dal CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. Il CAF dichiara di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6

Impegni del Consorzio

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7

Condizioni economiche, modalità di verifica delle prestazioni e di pagamento

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione, il Consorzio si impegna a corrispondere al CAF i seguenti corrispettivi:
 - a) Euro 5,00 (cinque/00) + IVA di legge, per l'elaborazione e l'inoltro di ogni nuova domanda unificata di accesso al bonus energia elettrica e al bonus gas;
 - b) Euro 4,00 (quattro/00) + IVA di legge, per l'elaborazione e l'inoltro di ogni nuova domanda disgiunta di accesso al solo bonus energia elettrica o al solo bonus gas;
 - c) Euro 3,00, (tre/00) + IVA di legge, per l'elaborazione e l'inoltro di ogni pratica di rinnovo o variazione di domande già inoltrate, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. E' escluso il riconoscimento di qualsiasi corrispettivo per le istanze annullate, revocate o rettifiche a causa di errori di verifica dei requisiti di ammissione o di inserimento dati nel sistema.
3. Il CAF, sussistendone le condizioni, invita l'utente a presentare congiuntamente la nuova domanda di accesso al bonus energia elettrica ed al bonus gas, o la pratica di rinnovo dei medesimi. Nel caso in cui lo stesso utente inoltri, nella stessa annualità e attraverso lo stesso CAF, domanda disgiunta di accesso o rinnovo, sia del bonus energia elettrica che del bonus gas, al CAF sarà in ogni caso riconosciuto il solo compenso previsto per la presentazione di una nuova domanda unificata, o di una domanda di rinnovo.
4. Il corrispettivo massimo riconoscibile al CAF non potrà superare, con riferimento all'intera durata del contratto, l'importo di Euro 20.000,00-.
5. Il CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGAtè, dovrà trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre, tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo, successivo all'ultimo giorno del semestre di riferimento.
6. Il CAF si riserva di procedere a verifiche, anche a campione, sull'attività convenzionata, con il coinvolgimento dei Comuni aderenti al servizio. A tal fine, il CAF si impegna ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGAtè per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologia di pratica
 6. esito della pratica.
7. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura, e comunque previo esito positivo delle verifiche eventualmente condotte ai sensi del comma precedente.
8. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
9. Il CAF si impegna a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.

ART. 8

Gestione della convenzione

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento, per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui all'art. 7 co. 6, sia accertata la fatturazione di prestazioni, che non trovano corrispondenza nelle pratiche che il Comune competente abbia rilevato come effettivamente presenti a sistema SGAtè, o la fatturazione di pratiche in violazione dell'art. 7 co. 2 e 3, il Consorzio richiederà al CAF la rideterminazione degli importi fatturati, sospendendo – sino ad allora – ogni pagamento nei confronti dello stesso. Qualora sia accertata l'indebita fatturazione di un numero di prestazioni superiori a cinque, con riferimento a ciascuna fattura emessa, il Consorzio avrà facoltà, in aggiunta a quanto previsto dal periodo precedente, di applicare, a carico del CAF, una penale pari al 10% dell'importo fatturato.
3. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato all'art. 7 co. 5 fa decadere il CAF interessato dal diritto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGAtè da parte del CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti all'attuazione della presente convenzione.

ART. 9

Durata della convenzione

1. La presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, o dalla data di effettiva stipula se successiva, e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2020.

ART. 10

Recesso

1. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, anche in corso di esecuzione, previa comunicazione scritta e preavviso di almeno quindici giorni.
2. In caso di recesso, sarà riconosciuto al CAF il corrispettivo maturato per le pratiche elaborate, fino alla scadenza del periodo di preavviso stabilito dal comma 1.

ART. 11

Disposizioni anticorruzione

1. Nell'esecuzione della presente convenzione, l'impresa aggiudicataria, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico del Consorzio dei Comuni Trentini, pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: <http://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Disposizioni-general2/Atti-general/Codice-di-condotta-e-codice-etico/Codice-etico-e-di-condotta-approvato-in-data-31.01.2018> e del Protocollo di Legalità pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: <http://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Disposizioni-general2/Atti-general/Atti-amministrativi-general/Protocollo-di-legalita>. La violazione degli obblighi del Codice Etico e/o dal Protocollo di Legalità può costituire causa di risoluzione del contratto.
2. Il CAF attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali, con soggetti che, nei tre anni antecedenti all'assunzione, abbiano svolto incarichi previsti dal d.lgs. n. 39/2013 presso il Consorzio dei Comuni Trentini, e che, negli ultimi tre anni di servizio presso lo stesso, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio nei confronti del CAF.

ART. 12

Foro competente

1. Per le eventuali controversie, inerenti alla validità ed all'esecuzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il foro di Trento.

ART. 13
Spese di registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, _____.

Per il Consorzio dei Comuni trentini
Il Direttore Generale

Per il CAF
Il legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 co. 2 e 1342 c. 2 del codice civile, il CAF dichiara di approvare specificatamente le condizioni contrattuali di cui agli artt. 7, 8 e 12.

Trento, _____.

Per il CAF
Il legale rappresentante

**NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)**

tra

- CAF _____

iscrizione all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti n. _____, rappresentato dalla società di servizi convenzionata _____

con sede legale in _____, via _____,

P.IVA _____, in persona del legale rappresentante _____,

di seguito denominato per brevità "CAF" (*di seguito denominato "titolare del trattamento" o solo "titolare"*);

e

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore dott. Marco Riccadonna, il quale interviene in esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione in data 18 dicembre 2019 (di seguito denominato "Responsabile del trattamento" o solo "Responsabile");

Premesse e definizioni:

- a) il paragrafo 1 dell'art. 28 del GDPR prevede che *"qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;
- b) il paragrafo 3 dell'art. 28 del GDPR prevede che *"i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*;
- c) il punto 8) del paragrafo 1 dell'art. 4 del GDPR definisce «responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- d) il Consorzio dei Comuni Trentini, con convenzione stipulata in data _____, ha affidato al CAF il servizio di gestione delle richieste di *"bonus tariffa sociale"* per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati. Nell'ambito di tale convenzione, si prevede che il CAF, titolare del trattamento dei dati raccolti presso l'utenza richiedente il bonus, fornisca al Consorzio il codice fiscale dei richiedenti, al fine di consentire a quest'ultimo le opportune verifiche di corrispondenza tra le prestazioni fatturate e quelle effettivamente svolte. Per il suddetto adempimento, ricorre la necessità di costituire il Consorzio dei Comuni Trentini quale Responsabile esterno del trattamento dei dati forniti.
- e) il Responsabile possiede adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei Dati personali;
- f) con la presente scrittura, integrativa della convenzione, le parti intendono regolamentare i rispettivi obblighi nell'ambito del trattamento di cui alla precedente lettera d), in particolare vincolando il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e stipulando la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di Dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- g) se non diversamente indicato, per "Dati Personali" ed "Interessati" devono intendersi rispettivamente i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare ed i soggetti a cui si riferiscono tali dati. Per "Dati trasmessi" (e quindi i collegati termini quali trasmissione dei dati ecc.) devono intendersi i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare da quest'ultimo direttamente comunicati o che terzi o gli Interessati hanno trasmesso al Responsabile su indicazione del Titolare.

Le seguenti prescrizioni e condizioni costituiscono a tutti gli effetti clausole contrattuali, integranti la convenzione.

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Consorzio dei Comuni Trentini assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati per il trattamento dei dati personali trasmessi dal Titolare in esecuzione della convenzione. I dati personali sono trattati per la gestione, da parte del CAF, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale, per conto dei Comuni ed a beneficio di soggetti svantaggiati residenti nel territorio degli stessi Enti locali aderenti.
2. Il Responsabile ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni del GDPR, della normativa vigente sulla protezione dei dati personali in genere e dei provvedimenti della competente Autorità di controllo ed è inoltre tenuto ad adempiere al trattamento dei dati secondo le istruzioni documentate del Titolare.
3. Le operazioni di trattamento sono effettuate utilizzando supporti sia cartacei che di tipo informatico.
4. Nel Registro delle attività di trattamento del Responsabile sono specificati i trattamenti consentiti e le relative banche dati. Il Titolare può richiedere in qualsiasi momento la consultazione o copia del Registro dei trattamenti per la parte che lo riguarda.

Articolo 2 – Trattamento dei dati personali

1. I Dati personali sono trattati esclusivamente per lo svolgimento del servizio affidato per l'attività di verifica dei dati dei richiedenti al diritto alle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio e per la liquidazione delle relative spettanze.
2. I Dati personali trattati sono di tipo comune (codice fiscale) e riguardano persone fisiche residenti sul territorio che richiedono il beneficio economico, quali categorie di soggetti interessati.
3. I Dati acquisiti sono conservati a tempo indeterminato secondo la disciplina detta dall'art. 44 del Codice dell'Amministrazione digitale (dlgs. 82/2005) tramite il Polo archivistico regionale dell'Emilia Romagna – ParER e presso i Server del Responsabile situati presso Trentino Digitale Spa (Trento).

Articolo 3 – Decorrenza e durata

1. Quanto oggetto della presente scrittura ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente documento e, in ogni caso, con l'inizio di qualunque trattamento dei Dati personali rientranti nel Trattamento di cui all'articolo precedente.
2. Alla cessazione della convenzione, per qualsiasi causa intervenuta, cesserà immediatamente la legittimazione del Responsabile, fatto salvo il tempo necessario a completare le operazioni di migrazione dei Dati dal Responsabile al Titolare ne termini eventualmente regolamentati nella convenzione.

Articolo 4 – Obblighi del Titolare del Trattamento

1. Il Titolare dichiara che i Dati personali che ha trasmesso e che trasmetterà al Responsabile sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, nonché che essi sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile.
4. Rimane a carico del Titolare l'onere di individuare la base giuridica del trattamento dei Dati personali.

Articolo 5 – Obblighi del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile si impegna ad osservare la normativa speciale in materia di trattamento dei dati relativa al servizio oggetto della convenzione e limitatamente ai dati comunicati dal Titolare e ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare.
2. Il Responsabile adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR e di provvedere alla formazione e tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare.
3. Il Responsabile adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 GDPR e garantisce il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribuzioni degli Amministratori di sistema.
4. Il Responsabile predispone e aggiorna, se ritenuta indispensabile, la valutazione dei rischi e la valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà delle persone e comunque documenta le scelte effettuate in materia di trattamento dei Dati personali.

Articolo 6 - Soggetti Autorizzati e Sub-Responsabili del trattamento

1. Il Responsabile individua, nell'ambito della propria struttura aziendale, le persone fisiche autorizzate al trattamento e, contestualmente, fornisce a ciascun autorizzato alle operazioni di trattamento istruzioni circa le modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 28 del GDPR.

2. Il Responsabile è autorizzato ad affidare a soggetti esterni ("Sub-responsabili") specifiche attività di trattamento, prescrivendo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Il Responsabile è inoltre autorizzato ad avvalersi di altri soggetti esterni per le attività di manutenzione hardware e software, per garantire l'operatività dei programmi gestionali (paghe, parcellazione, invii telematici, archiviazione, ecc.), nonché per i servizi di conservazione sostitutiva dei documenti informatici. L'elenco dei Sub-Responsabili, conservato presso la sede del Responsabile, sarà esibito al Titolare a semplice richiesta.

Articolo 7- Misure di sicurezza

1. Il Responsabile adotta le misure di sicurezza e salvaguardia della riservatezza dei Dati personali, adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e di trattamento non conforme alle finalità dichiarate.
2. Il Responsabile si impegna in ogni caso all'adeguamento dei propri sistemi alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come previsto all'art. 32 GDPR, ed a verificarne periodicamente il rispetto.

Articolo 8- Assistenza al Titolare

1. Il Responsabile ha l'obbligo di assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR. In particolare, nel caso in cui il Responsabile riceva, anche per il tramite di un suo Incaricato, richieste riconducibili all'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR, provvede a:
 - informare senza ritardo il Titolare, allegando copia della richiesta;
 - attenersi alle istruzioni operative che riceve in merito dal Titolare;
 - fare in modo di assicurare che le operazioni di ricerca delle informazioni, di cui è in possesso, siano rapide e complete.
2. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui alla sezione 3 "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva" del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione.
3. Il Responsabile, previa tempestiva consultazione con il Titolare, adempie, a norma di legge, alle prescrizioni provenienti dall'Ufficio del Garante o dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria e collabora con il Titolare per l'attuazione delle prescrizioni a questi impartite.
4. Il Responsabile ha l'obbligo di prestare la propria collaborazione per consentire al Titolare di rispondere in modo esaustivo e tempestivo alle richieste e prescrizioni delle Autorità di controllo e dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 9 - Segnalazione delle violazioni

1. Il Responsabile ha l'obbligo, se ricorre il caso, per qualsivoglia violazione di Dati personali relativa al servizio o alla presente nomina che lo coinvolga (o riguardi un Sub-responsabile del trattamento), di segnalare al Titolare la violazione dal momento in cui abbia conoscenza della medesima a meno che sia improbabile che la violazione dei Dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
2. Il Responsabile nei casi di cui al comma precedente deve fornire al Titolare non appena possibile (ma in ogni caso al più tardi entro 24 ore dal momento in cui si sia appreso dell'esistenza della suddetta violazione) tutte le specifiche che il Titolare possa richiedere in merito: alla natura della violazione, a qualsivoglia indagine riguardante la suddetta violazione, alle probabili conseguenze da essa derivanti, alle misure adottate dal Responsabile per porre rimedio alla violazione, comprese quelle volte a contenere le eventuali conseguenze negative derivanti da tale violazione e quelle volte a prevenire il ripresentarsi della stessa violazione o di violazioni simili, trasmettendo copia della documentazione relativa alla stessa.
3. Il Responsabile è tenuto a fornire al Titolare la collaborazione e l'assistenza necessarie in merito a qualsivoglia rimedio giurisdizionale da adottare, compresa qualsivoglia segnalazione alle persone fisiche i cui Dati personali siano coinvolti nella violazione (previa autorizzazione da parte del Titolare).
4. Previa autorizzazione da parte del Titolare, il Responsabile attiva la procedura aziendale che prevede la notifica della violazione all'autorità di controllo senza giustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, secondo la le specifiche disponibili al seguente link:

5. Il Titolare si riserva, in ogni caso, il diritto di notificare la violazione all'autorità di controllo entro 72 ore (ex Art. 33 GDPR), e, qualsivoglia comunicazione proveniente dal Responsabile.

Articolo 10 - Ispezioni e Controlli

1. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto dallo stesso incaricato.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare del trattamento di ogni comunicazione o attività di controllo o ispettiva dell'Autorità di controllo.
3. Il Titolare ha facoltà di effettuare in ogni momento controlli periodici finalizzati ad accertare l'adeguatezza delle misure di sicurezza, l'osservanza delle istruzioni impartite e in generale il rispetto della normativa in materia. Il Titolare, a tal fine, notifica per iscritto al Responsabile la data ed il nominativo delle persone che, per suo conto, effettueranno le operazioni di ispezione e revisione.

Articolo 11 - Corrispettivo e Responsabilità

1. La presente scrittura o comunque il ruolo di Responsabile del trattamento dei Dati personali non comporta alcuno specifico diritto del Responsabile a compenso e/o indennità e/o rimborso ulteriore a quanto previsto nella convenzione.
2. La Parte che violi i propri obblighi di cui alla presente scrittura o comunque gli obblighi connessi alla normativa sulla tutela dei Dati personali assume l'obbligo di risarcire, tenere indenne e manlevato l'altra parte da ogni danno, pretesa, sanzione e/o comunque pregiudizio, anche nei confronti di terzi, che derivi dal trattamento di Dati personali svolto per e nell'ambito del servizio affidato.

Luogo e data: _____

Il Titolare del Trattamento
Legale rappresentante del CAF

IL Responsabile del Trattamento

Direttore Generale del Consorzio dei Comuni Trentini
